



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Al **Ministero della transizione ecologica**
Direzione generale per la crescita
Sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V-
Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

e.p.c.

Al **Gabinetto del Ministro – SEDE**
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Al **Dipartimento dei beni culturali e**
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Class: 34.43.01/10/2019

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Alla A2A Energiefuture S.p.A.
a2a.energiefuture@pec.a2a.eu

Oggetto: [ID_VIP: 5066] Progetto "Centrale di San Filippo del Mela - Progetto definitivo per l'installazione di un nuovo ciclo combinato a gas". Proponente: società A2A Energiefuture S.p.A. Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);



*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica GALLONI l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

CONSIDERATO che con nota prot. 2019-AEF-928-P del 16/12/2019 la società A2A Energiefuture S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in argomento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 16103 del 04/03/2020 la Direzione generale per la crescita Sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V– Sistemi di valutazione ambientale del MATTM ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8834 del 06/03/2020 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

VISTA la nota prot. n. 11189 del 21/07/2020, con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina ha comunicato quanto segue:

«visto il D.A. n. 90 del 23/10/2019 che dispone l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, così come approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17/09/2019 dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio;

visto il D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.

Viste le soprintendenziali prot. n. 005704 del 30/07/2019 e prot. n. 005135. del 26/03/2020 riguardanti la "Realizzazione di un impianto di trattamento. e recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di Biometano. e compost " da sorgere in area ASI nel Comune di San Filippo del Mela, esaminata la documentazione in formato digitale di cui all'oggetto rinvenuta sul sito istituzionale. di codesto Ministero;

accertato che le opere ricadono in area sottoposta dal citato Piano Paesaggistico Ambito 9 Art.20 Articolazione delle norme e Art. 32 Paesaggio locale 12 "Pianura e penisola di Capo Milazzo", contesto 12a. Paesaggio dei torrenti e dei valloni (fasce di rispetto fluviale, art.142, lett. c) - Livello di Tutela 1, contesto 12d. Paesaggio delle aree di interesse archeologico di Torreforte {Tonnarella), S. Biagio: Monte Le Croci. C.da Palcotto (Calderà). M. Gonia, C.da Centineo, C.da Torrelunga, Monte Marro, pendici Monte S. Onofrio, Protonotaro, C.da Vernacola, Pizzo S. Domenica, Monte Risica, Oreto. C.da S, Giuseppe. C. da Archi, S. Domenico. S. Gaspano (aree di interesse archeologico, art. 142, lett. m) - Livello di Tutela 1; contesto 12n. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata – Livello di Tutela 3.

considerato che i previsti lavori riconducibili a opere lineari interrato per una lunghezza di circa 5 Km consistono tra l'altro nello scavo, posa della condotta e realizzazione degli impianti di linea, opere di ripristino morfologico-idraulico (paratia di pali in c.a., muro cellulare/o opere in pietra)

questa Soprintendenza:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

esprime, per quanto di competenza e ai soli fini della suddetta VIA, parere positivo sulla compatibilità paesaggistica alle opere e ai lavori così come rappresentati negli elaborati progettuali, alle seguenti condizioni:

- constatato che il sito progettuale è prossimo ad area di interesse archeologico, si riporta di seguito il parere espresso con nota prot int. n. 009419 del 25/06/2020 della U.O.4 Beni Archeologici:

"... vista la relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico allegata al progetto dalla quale si evince che "la procedura prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 può certamente individuare, con buoni margini di sicurezza, aree di interesse archeologico, non può al contrario provare che le aree per cui mancano informazioni siano prive di resti" Questa U.O. ai fini della tutela archeologica, ritiene necessaria la vigilanza archeologica così come disciplinato dal D. L. 22/01/2004, n. 42. art. 3 e art. 28, c. 4 e dalle successive circolari esplicative che prevedono la sorveglianza anche in corso d'opera, qualora la stessa si renda necessaria. Ne consegue che:

- tutti i lavori di scavo o movimento terra dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza di personale tecnico (archeologi), incaricato dalla Ditta Appaltante, previa approvazione del curriculum da parte di quest'Ufficio
- nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire in luce evidenze archeologiche, sarà necessario adottare tutte le misure cautelari previste dalla normativa vigente;
- tempi e modalità degli interventi saranno diretti e coordinati dalla U.O. 4 per i Beni archeologici,
- l'onere economico delle suddette indagini e del personale incaricato saranno a carico della Ditta appaltante.

A tal fine la Ditta dovrà comunicare a quest'ufficio, tramite PEC, la data di inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo, indicando il nome della ditta, un referente ed un recapito telefonico per consentire di coordinare la sorveglianza."

In sede di progetto definitivo/esecutivo dovranno essere esplicitate le modalità di ricostituzione delle tipologie vegetazionali interessate dal passaggio del metanodotto; in particolare chiarendo se nell'area boschiva ad eucalipteto, sottoposta a tutela 3, la ricostituzione della copertura vegetale ritornerà allo stato ante-operam; nel caso contrario si valuti un percorso alternativo o ad una misura compensativa.»;

CONSIDERATE le osservazioni inviate con note del 14/07/2020 dal Comune di Monforte San Giorgio e dal Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela, con nota del 19/07/2020 dall'Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini "A.D.A.S.C.", e le ulteriori osservazioni dei comitati sopra citati inviate con nota del 19/09/2020;

CONSIDERATO che con nota prot. 87555 del 29/10/2020, la Direzione Generale CRESS del MATTM ha inoltrato alla Società proponente una richiesta di integrazioni sulla base delle richieste di questa Direzione generale (prot. n. 24358 del 18/08/2020);



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa, trasmessa con nota della società proponente 946 del 25/11/2020, nella quale veniva data risposta alle richieste avanzate da questa amministrazione, e in particolare venivano forniti dettagli sugli interventi previsti nelle aree boscate attraversate dal metanodotto interessate da vincoli ex art. 142, lett. g, e veniva data risposta alla richiesta, avanzata anche nell'ambito delle osservazioni del pubblico, riguardante la demolizione delle opere connesse agli impianti la cui operatività verrà fermata in conseguenza della costruzione del nuovo impianto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35979 del 09/12/2020 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza eventuali ulteriori valutazioni relative alle integrazioni trasmesse, e che quest'ultima ha risposto con nota 1265 del 21/01/2021 comunicando quanto segue:

«visto il parere espresso con nota prot. int n. 00519 del 11/01/2021 della U.O.4 Beni Archeologici che qui si riporta "...visionati gli atti integrativi pervenuti telematicamente questa U.O. per quanto di stretta competenza ai fini della tutela archeologica, ribadisce il parere già espresso con nota prot. 0009419 del 25/06/2020, peraltro riportato a pag. 20 della documentazione prodotta"; condividendo le soluzioni prospettate dalla proponente A2A in merito al passaggio del metanodotto nell'area boschiva; questa Soprintendenza non ha nulla da aggiungere né da osservare rispetto al contenuto del precedente provvedimento prot. n 0011189 del 21/07/2020.»;

CONSIDERATO che nel documento SFP-GTB-100020-CCGT-00 prodotto nell'ambito delle integrazioni si dichiara che A2A prevede di effettuare la demolizione dei cinque serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile (OCD) e della ciminiera dei gruppi 5-6, alta 210 metri, precisando che "tali interventi di demolizione non fanno parte del progetto attualmente in corso di procedura di VIA", e si illustra un programma nell'ambito del quale si prevede, prima dell'avvio del nuovo impianto, la bonifica e demolizione di due dei serbatoi, ed entro un tempo di cinque anni dall'avvio del nuovo impianto, di "mettere in sicurezza" le unità SF1-SF2-SF5-SF6, completare le attività di bonifica e rimozione del sistema OCD con demolizione dei n.2 serbatoi, tubazioni, pompe, riscaldatori interventi - messa in sicurezza delle unità esistenti, e di demolire la ciminiera dei gruppi 5-6;

CONSIDERATO che con nota prot. 1670 dell'01/04/2021 la CTVA ha espresso la propria richiesta di integrazioni, e in particolare considerati i seguenti punti:

"16. Il proponente specifica che l'analisi si riferisce esclusivamente alle opere in progetto interne al confine della Centrale esistente (senza considerare l'area vasta), 54 ha. Viene richiesta la progettazione della riqualificazione dell'intera area, comprendendo lo smantellamento degli attuali quattro gruppi ad olio combustibile che costituiscono peraltro il maggiore detrattore paesaggistico, e che non risulta un Piano di dismissione complessivo neanche nel decommissioning. Il Piano di dismissione della vecchia Centrale a OCD deve comprendere un cronoprogramma e le modalità di dismissione di tutti i componenti e/o parti di impianto da



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

rimuovere e/o bonificare, con la bonifica dei serbatoi, delle tubazioni (incluse le condotte fognarie) e di tutte le vasche di decantazione acque oleose esistenti all'interno della Centrale, oltre alla pulizia delle aree di impianto interessate dalla presenza di OCD. Deve altresì prevedere nuovi usi che considerino idee innovative sul piano ecologico e sociale.”;

“17. L'area circostante la Centrale è fortemente antropizzata e degradata quanto a qualificazione di habitat e usi del suolo, e le zone non edificate o industrializzate sono occupate da coltivazioni o in stato di abbandono. Vanno progettate misure di compensazione delle emissioni dovute ai cantieri e ai materiali impiegati per le opere, collegabili alla mitigazione (es. di rumore e attenuazione paesistica, con fasce boscate e ricostituzione di habitat naturali intorno alla centrale negli spazi rurali abbandonati).”;

CONSIDERATI i contenuti della risposta inviata dalla società proponente con dell'01/07/2021 alla sopra citata richiesta di integrazioni, e, in particolare, quanto riportato a pag. 69 nel documento SFP-GTB-100050-CCGT-00-00-Integrazioni-MITE:

“4- Aree da riqualificare – suggestioni

Attualmente all'interno dell'impianto sono in atto una serie di demolizioni e ricostruzioni che modificheranno l'assetto interno del medesimo. Tra queste aree vi è anche quella indicata nella quale attualmente vi è installato un impianto solare termodinamico sperimentale in fase di dismissione. Quest'area risulta essere tutelata anche come area archeologica per la quale valgono una serie di vincoli, tra cui l'impossibilità di effettuare scavi senza tutta una serie di controlli e limitazioni. Per ovviare a tali vincoli si è pensato di realizzare una sorta di giardino pensile con strutture in sospensione sul terreno sottostante, in modo tale da preservare qualsiasi manufatto presente nel terreno sottostante. Sono state indicate alcune suggestioni di interventi possibili.”;

CONSIDERATO che, con riferimento ai contenuti sopra riportati, questa Direzione generale ha ritenuto necessario chiedere alla Soprintendenza di Messina di manifestare la propria opinione circa la proposta della società A2A per le suddette sistemazioni a giardino, e di formulare in alternativa eventuali altre proposte considerate scientificamente più attinenti alle motivazioni per le quali le aree sono tutelate;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina ha riscontrato la richiesta sopra riportata con nota prot. n. 26432 del 29/11/2021 come segue:

“In riscontro alla nota di Codesto Servizio V relativa al progetto in oggetto ed in particolare alla riqualificazione dell'area soggetta a vincolo archeologico (D.D.G. n. 249 del 02/02/2017), nella quale attualmente insiste un impianto solare termodinamico sperimentale, si rappresenta che l'installazione della struttura, già programmata come impianto provvisorio, era stata autorizzata solo in via temporanea al fine di consentire la sperimentazione di una tecnologia al 100% riciclabile, rimandando pertanto lo scavo archeologico alla dismissione dell'impianto



[Handwritten mark]

sperimentale stesso (giusto verbale congiunto del 30/06/2015 redatto con rappresentanti della soc. Edipower e della Magaldi Industrie srl).

Alla luce di quanto autorizzato con nota 6510 del 02/09/2015, che ad ogni buon fine si allega in copia, si rappresenta, pertanto, che qualsiasi opera di riqualificazione dell'area dovrà essere subordinata all'indagine archeologica e dovrà tenere conto di quanto verrà riportato considerando l'eventuale accessibilità al pubblico ed una possibile fruizione a fini didattici."

allegando il proprio parere prot. n. 6510 del 02/09/2015 nel quale si prescriveva, ~~con riferimento~~ alla Società Edipower, successivamente incorporata dalla attuale proponente A2A:

"questa Soprintendenza, esaminati i nuovi elaborati progettuali, considerato che la soluzione proposta, pur prorogando lo scavo archeologico alla dismissione dell'impianto sperimentale, consente la conservazione e la tutela delle strutture in situ e le future esplorazioni, per quanto di competenza specifica, ai sensi dell'art. 146 del citato Codice, rilascia parere favorevole alle seguenti tassative condizioni:

- che tutte le strutture ed i livelli archeologici vengano al momento protetti con geotessile ed inerti, come da progetto, fino alla quota di -0,80 m per il basamento del ricevitore ed a -0,50 per i plinti e le travi, e che a partire da questa quota vengano impiantate le fondazioni con spessore totale di 0,70 m, come da progetto;

- che tutti i lavori relativi alla copertura dei livelli e delle strutture archeologiche e tutti i lavori di scavo relativi alla posa in opera delle travi di collegamento siano eseguiti alla presenza di personale di questa U.O., al pari di quelli di smantellamento dell'impianto e del ripristino dell'area allo stato di fatto, a conclusione della fase sperimentale prevista;

~ che prima dell'inizio dei lavori sia confermato l'impegno della MAGALDI s.r.l. a dismettere e asportare l'impianto entro la fine del 2018 e comunque a conclusione della sperimentazione, lasciando l'area nell'attuale stato di fatto ed in modo da consentire alla Soprintendenza di effettuare un'accurata indagine archeologica;

- che sia confermata dall'EdipoWer con nota ufficiale la disponibilità a consentire l'indagine archeologica, nel rispetto dell'impegno sottoscritto nel verbale del 30/06/2015 agli atti di questo Ufficio.";

PRESO ATTO delle osservazioni inviate con note del 14/04/2021 e del 23/08/2021 dal Comitato dei cittadini contro l'inquinamento nella Valle del Mela;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- il rifacimento con miglioramento ambientale dell'esistente centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A. di San Filippo del Mela, nel contesto dell'area industriale che comprende la Raffineria di Milazzo, la Centrale Termoelettrica e la zona produttiva di Giammoro, affacciata sul golfo di Milazzo;



- l'installazione di un nuovo gruppo di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale composto da un turbogas da circa 579 MWe, un generatore di vapore a recupero e una turbina a vapore da circa 280 MWe;
- la messa fuori servizio degli attuali quattro gruppi SF1, SF2, SF5 e SF6 alimentati a olio combustibile;
- la realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Allacciamento A2A Energiefuture di S.Filippo del Mela (ME), DN 500 (20")- DP 75 bar", di lunghezza circa 5 km attraverso i territori comunali di Pace del Mela e San Filippo del Mela, per assicurare la fornitura di gas naturale al nuovo impianto;

CONSIDERATO che nell'ambito delle integrazioni prodotte, sono presenti documenti sul *decommissioning* della centrale, con dettagli sulle dismissioni degli impianti e dei manufatti che non saranno più in utilizzo a seguito dell'entrata in funzione del ciclo a gas in valutazione, con individuazione nel cronoprogramma dettagliato di due fasi di dismissione, e che in particolare nel primo anno del cronoprogramma è prevista la demolizione della ciminiera in c.a., alta 210 m;

VISTA la nota prot. n. 139107 del 13/12/2021 con cui la DG CRESS ha trasmesso il parere favorevole con condizioni ambientali n. 168 del 29/10/2021, espresso in seduta plenaria dalla CTVA;

CONSIDERATA in particolare la Condizione ambientale n. 13 del parere sopra citato: *"Al fine di mitigare e compensare gli impatti indotti, il proponente dovrà quantificare le emissioni dovute ai materiali per la costruzione delle nuove opere e alla fase di cantiere, oltre alla esatta quantificazione delle modificazioni della copertura del suolo, includendo un bilancio arboreo sul pre e post opera all'interno della centrale. Dovrà altresì proporre, progettare e realizzare: a) interventi di mitigazione, ricostituzione e miglioramento delle porzioni di territorio attraversate dal metanodotto, in funzione delle tipologie di vegetazione e degli usi agricoli del suolo attraversate, rimuovendo le situazioni di incuria e degrado incontrate e minimizzando il consumo di ulteriore suolo su una fascia di almeno 200 metri; dovrà anche procedere ad interventi di riordino bioecologico e strutturale e di contenimento delle specie invasive, prevedendo altresì il monitoraggio e la manutenzione pluriennale per il mantenimento e la cura di quanto realizzato, garantendo appositi accordi con i proprietari e gli enti interessati; b) Interventi di compensazione esterni al sito della centrale, tramite rigenerazione territoriale e ripristino di ecosistemi terrestri o usi del suolo agricoli tradizionali (es. paesaggio degli agrumi), litorali (es. ricostituzione di porzioni della duna litoranea) o marini (es. bonifiche, protezione o reimpianto di praterie a posidonia), utili anche alla fruizione e divulgazione ambientale nell'area della centrale e nei possibili corridoi ecologici retrostanti costruendo connessioni ecologiche con gli ambiti naturalistici, archeologici, paesaggistici e infrastrutturali esistenti e prevedendo un utilizzo del territorio improntato all'ecosostenibilità e alla rigenerazione ambientale.*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

c) Tali approcci dovranno essere mantenuti anche all'interno della centrale, con interventi che prestino particolare riferimento ai territori liberati con le dismissioni e non ancora validamente riutilizzati ad altri fini (FORSU, FER), da effettuare con apposito programma temporale a partire da subito con la dismissione degli impianti non più utilizzati, anche per l'area delle vasche e per le opere di presa a mare non più funzionali al futuro assetto della centrale. Nel bilancio arboreo post-operam potranno essere considerati anche i nuovi interventi di sistemazione a verde che prevedano messa a dimora di alberi ovunque possibile nel sito e adozione di tecniche innovative di verde verticale e pensile su edifici e impianti, oltre all'impiego dei principi della bioedilizia per le nuove costruzioni.

Fermi restando i principi di cui sopra, qualora la condivisione con gli Enti territoriali interessati evidenzi l'esigenza diversi usi alternativi del suolo, il progetto di rigenerazione territoriale condiviso potrà far luogo alle indicazioni di cui sopra.”;

CONSIDERATO che le opere di rifacimento dell'esistente centrale termoelettrica rientrano nella vasta area industriale esistente, e ricadono a poche decine di metri dalla fascia di 300 metri dalla linea di costa, normata come paesaggio locale “12o. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana”, un' 'Area di recupero' ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano Paesaggistico ambito 9 della Provincia di Messina, per la quale sono indicati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica: “i piani di recupero dovranno essere indirizzati: [...]

- alla rimozione e/o mitigazione dei fattori di inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi ineditati ed elementi di arredo urbano negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;
- alla graduale e progressiva eliminazione degli anzidetti impianti industriali e una riconversione produttiva delle aree che non confligga con la loro naturale vocazione paesaggistica;
- all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune.”

e considerato che inevitabilmente l'adiacenza degli interventi previsti all'area così normata comporta che tali obiettivi di ripristino paesaggistico possano essere perseguiti solo se portati avanti anche nelle aree attigue;

CONSIDERATO che la società A2A, come evidenziato anche dal MiTE, ha presentato istanze indipendenti per diversi interventi ricadenti nel perimetro della centrale, e considerata la conseguente necessità di un quadro complessivo degli impatti e dei possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;

CONDIVISA pertanto la necessità indicata nella prescrizione n. 13 di cui al parere della CTVA riguardo alla necessità di garantire un complessivo miglioramento paesaggistico e ambientale, attraverso le misure di compensazione e mitigazione in parte già indicate nella documentazione e in parte richieste nelle prescrizioni della CTVA;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

ESAMINATA la documentazione pervenuta;

QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

1) Per quanto concerne la tutela archeologica:

- a) Dovranno essere ottemperate le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Messina in merito alle aree tutelate con vincolo archeologico ex art. 10 e paesaggistico ex art. 142, c. 1, lett. m interne al perimetro della centrale, nelle quali, a seguito della dismissione dell'impianto solare termodinamico dovrà essere data la possibilità alla Soprintendenza stessa di effettuare un'accurata indagine archeologica, nella successiva prospettiva di valutare l'eventuale accessibilità al pubblico e una possibile fruizione a fini didattici;
- b) tutti i lavori di scavo o movimento terra dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza di personale tecnico (archeologi), incaricato dalla Ditta Appaltante, previa approvazione del curriculum da parte della Soprintendenza di Messina;
- c) nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire in luce evidenze archeologiche, sarà necessario adottare tutte le misure cautelari previste dalla normativa vigente;
- d) tempi e modalità degli interventi saranno diretti e coordinati dalla U.O. 4 per i Beni archeologici della Soprintendenza di Messina;
- e) l'onere economico delle suddette indagini e del personale incaricato saranno a carico della Ditta appaltante;
- f) la Società dovrà comunicare alla Soprintendenza di Messina, tramite PEC, la date di inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo, indicando il nome della ditta, un referente ed un recapito telefonico per consentire di coordinare la sorveglianza;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali –archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione (Prima dell'avvio delle attività di cantiere)

IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera);



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

2) Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici:

a) Per quanto concerne le opere necessarie alla realizzazione del metanodotto, dovrà essere posta la massima cura nel limitare al minimo le interferenze del cantiere con le aree ricoperte da vegetazione, e nell'assicurarne il ripristino.

A fine lavori dovrà essere prodotta una relazione, con foto *ante e post operam* di siti a campione scelti nelle aree di maggiore interferenza con i beni paesaggistici, con gli uliveti e gli altri tipi di vegetazione, che testimoniano le trasformazioni avvenute e lo stato finale dei luoghi;

b) Per quanto concerne il progetto di sistemazioni paesaggistiche complessive nella centrale (riportate nella Planimetria generale sistemazioni future), si chiede un approfondimento, condotto da professionalità adeguate, nell'ambito del progetto esecutivo, riguardante tutta l'area della centrale e il suo ambito immediatamente adiacente, comprendente anche le aree attualmente indicate solo come future demolizioni.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:


ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva (progettazione esecutiva);

IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera);

POST OPERAM- Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura - DG ABAP

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Isabella Fera) 

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Rocco Rosario Tramutola) 

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI) 

